

DSL

1-2023

Conclusioni. Sicurezza dell'ambiente di lavoro e nell'ambiente^{**}

di Francesco Basenghi^{*}

Mi sono calato nei panni del celebre marziano di Flaiano, che scende a Roma senza nulla sapere del mondo nel quale è arrivato. A dire la verità, ci sono riuscito bene, conoscendo davvero poco del tema sul quale i relatori si sono impegnati.

Devo dire che le relazioni sono state cristalline e di particolare efficacia, soprattutto per chi, come me, aveva l'*handicap* – che in alcuni casi può rivelarsi paradossalmente un vantaggio – di ignorare la materia e di non aver quindi maturato propri convincimenti più o meno fondati. Insomma, il contributo fornito dai relatori è stato realmente prezioso e mi ha permesso di fissare alcune riflessioni che ovviamente non hanno alcuna pretesa se non quella di presentarsi come una specie di riepilogo, pur parziale e inadeguato, ispirato dal naturale e cauto buon senso che di solito guida il neofita.

Ebbene, credo che un primo punto fermo – generalmente condiviso ed emergente dai contributi dati dai relatori, pur muovendo da prospettive e con sensibilità molto diverse – sia rappresentato dalla decifrazione di una dinamica inevitabile, dalla emersione di un processo ormai avviato in modo inarrestabile verso una sorta di “integrazione regolativa” che riguarderà l'ambiente inteso in modo fluido, in termini di *continuum*, non più parcellizzato tra lavoro e non lavoro. Di questo processo – va da sé – il legislatore sarà ad un tempo testimone ed attore, come sempre accade quando il diritto deve faticosamente rincorrere i mutamenti storici cercando in qualche modo di governarli per non esserne travolto. E si tratta di una prima conclusione forse valutabile come povera e banale oggi, ma che certo sarebbe parsa meno scontata qualche tempo fa – non troppo, a dire il vero – quando questa fluidità era assai più nascosta e pareva al più essere il risultato delle suggestioni immaginifiche di certi pensatori visionari.

Come sempre succede in casi simili, il quadro regolativo attuale offre qualche piccolo spunto, segnali modesti, ancora esitanti e sussurrati, di ciò che probabilmente sarà.

^{*} Francesco Basenghi è professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia. francesco.basenghi@unimore.it

^{**} Il saggio costituisce una rielaborazione delle conclusioni presentate al convegno su “Sicurezza dell'ambiente di lavoro e nell'ambiente”, organizzato a Modena il 16 marzo 2023 dalla Fondazione Marco Biagi e dall'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino Carlo Bo.

In questo panorama mi pare si debba inserire la riforma costituzionale (l. n. 1/2022) di cui hanno parlato Roberto Pinardi e Paolo Pascucci, seppur con accenti in parte diversi; il primo lamentandone il carattere un po' riduttivo (si è parlato di timidezza, se non sbaglio); il secondo enfatizzandone i portati innovativi e propositivi.

Comunque la si veda, mi pare che già dal tessuto costituzionale preesistente all'intervento dello scorso anno si potessero trarre – come suggeriva Paolo – elementi utili a postulare una estensione, per via strettamente interpretativa, della “copertura protettiva” – chiamiamola così – garantita dalla invocabilità di alcuni valori fondativi immanenti al sistema ordinamentale. In altri termini, mi pare di poter dire che anche “a Costituzione invariata” si potessero considerare comunque affermati ed accolti alcuni principi, tra i quali quello che consentiva – ma anche imponeva – di leggere la tutela ambientale declinata nelle due “fasi” *endo* ed *extra*: ambiente di lavoro e ambiente di non lavoro, pur in un quadro volto a stemperare ogni contrapposizione in una più ampia concezione o visione “circolare”, come accennato.

Insomma, già il sistema conteneva gli enzimi che permettevano di leggere in modo integrato il tema della protezione ambientale.

Considerazioni non molto diverse valgono per la legislazione ordinaria, che si segnala per la biunivocità dei richiami e degli echi reciproci. Alludo, in particolare, alla rinvenibilità di frammenti normativi – non saprei definirli diversamente in considerazione della loro incompiutezza – che restituiscono una sorta di *idem sentire*, di affinità elettiva rispetto al tema della protezione ambientale intesa in senso olistico.

Si comincia dal “nostro” diritto del lavoro – lo hanno notato in modo molto convincente Chiara Lazzari e Paolo Pascucci – che presenta una serie di riferimenti coerenti – anche se in modo ancora embrionale e balbettante, di certo non organico né tantomeno esauriente – con una lettura “estesa” – oltre il perimetro vincolato e un po' angusto dell'ambiente di lavoro inteso in senso classico – degli obblighi, gli imperativi che si impongono al datore di lavoro in chiave protettiva.

Si citava così l'art. 2, lett. *n*, del d.lgs. n. 81/2008 e l'art. 18 della stessa fonte quali previsioni di tenore generale; entrambe tanto chiare nella loro ampia estensione precettiva quanto (ancora) figlie di una giustapposizione concettuale *d'antan*, sempre più logora e vieta, quella fondata sulla contrapposizione tra un “fuori” ed un “dentro”, tra *intraneus* ed *extraneus*, come ben ricorda l'immane associabile del sostantivo ambiente all'aggettivo “esterno”.

Ma non mancano altre disposizioni forse più interessanti nella loro declinazione “grado zero”, senza aggettivazioni, forse – non si sa quanto consapevolmente – frutto di un nuovo modo di concepire l'ambiente come un valore da salvaguardare *tout court* o, ancora, *sans phrase*: si pensi all'art. 46 – in tema di prevenzione incendi – o all'art. 73 – in tema di informazione, formazione e addestramento – dove l'ambiente è evocato in sé, al di fuori ed al di là di ogni

qualificazione inevitabilmente riduttiva e confinato (uso il termine in senso ovviamente atecnico).

Ma si parlava di relazione biunivoca ed è giusto accennare, in chiave di reciprocità, a frammenti normativi reperibili al di fuori della legislazione lavoristica ma “spendibili” ai fini della tutela degli ambienti (anche) di lavoro.

E a questo proposito è stato citato da Paolo Pascucci – tra i tanti – il d.lgs. n. 105/2015 (attuativo della c.d. Direttiva Seveso III), il cui art. 14 sembra davvero scritto da un legislatore assorto nella lettura dell’art. 2087 c.c. quando si pensi alla previsione dell’obbligo, in capo al gestore – figura in sé non troppo diversa dal datore di lavoro ed anzi spesso coincidente con questa – di “adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente”; ambiente – si noti – evocato senza aggettivi.

Tutto questo per dire, insomma, che chiari segnali – orientati nel senso di una lettura “estesa” dell’ambiente – emergono dal diritto positivo e sono già presenti nel sistema.

Ancora nella stessa direzione mi sento di collocare le convincenti osservazioni svolte dagli avvocati Chilosì e Riccardi nella loro puntuale analisi del notissimo d.lgs. n. 231/2001. Qui il catalogo dei c.d. “reati presupposto” attesta la convivenza tra disposizioni di matrice lavoristica – concepite avendo riguardo alla nozione di ambiente di lavoro inteso in senso “tradizionale” – e norme che, seppur con limiti, riserve e omissioni, riguardano la tutela ambientale a tutto tondo. E la identità della loro considerazione ai fini della configurabilità della c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – comunque la si qualifichi – sembra esprimere una chiara scelta di campo sul piano quantomeno assiologico.

Arrivo così ad un tema forse più scontato ma non per questo meno centrale. Mi pare sia emerso, pur toni mutevoli, quanto il superamento degli steccati tradizionali tra ambiente di lavoro e ambiente di non lavoro non sia solo il frutto di una maturata consapevolezza riguardante la lettura olistica di cui si è detto; anche il concetto di ambiente di lavoro sta subendo – non per scelta consapevole del legislatore ma per una inevitabile trasformazione dei modi di lavoro – una trasmutazione genetica inimmaginabile nella storia dell’uomo perché mai vissuta prima con paragonabile intensità; si tratta di fenomeni destinati a prodursi per il formidabile progresso delle tecniche, dei *pattern* organizzativi, delle regole di svolgimento del lavoro, con superamento delle classiche unità aristoteliche di tempo, di luogo e di azione: il futuro ci sta restituendo e ci restituirà con ancor maggior forza in futuro forme di lavoro sempre più fluide e meno standardizzate, sempre più personalizzate e poliformi, sempre più “diffuse” nella loro collocazione spaziale e cronologica.

V’è concordia nell’affermare che il modello di lavoro convenzionale non scomparirà mai del tutto, benchè personalmente non ne sia così sicuro; ma siamo invece tutti sicuri che meriterà una posizione sempre più marginale, fino a diventare residuale come già ci dicono segnali prepotenti. Del resto, molti dei miei studenti proprio qui e proprio ora ce ne stanno dando conferma nel momento in cui

lavorano ciascuno per conto proprio; seduti strategicamente nella parte più lontana della sala, mandano qualche mail urgente o qualche *whatsapp* non differibile. E lavorano pur orecchiando – almeno lo spero – quello che stiamo dicendo in questa sala. Aggiungerei che fanno bene, se posso permettermi, perché questo è un modo di lavorare compatibile con gli attuali modelli: non sono in un ambiente di lavoro ma stanno lavorando.

Tutto ciò – lo affermo “con la violenza dell’ovvio”, come direbbe Roland Barthes – ha riflessi naturalmente pesantissimi sul concetto stesso di subordinazione *ex art. 2094 c.c.*, come ben sanno i miei colleghi. E non sto nemmeno ad insistere sul tema, tanto è scontato. Ma – se mi si passa la piccola provocazione – quell’*art. 2094 c.c.* non ha mai avuto – ammettiamolo – alcuna autentica e decisiva capacità discrezionale, alcuna attitudine a qualificare le infinite manifestazioni del lavoro nemmeno ai tempi della fabbrica monolitica, rigidamente eterodiretta e scandita nei ritmi di lavoro secondo le indicazioni dell’ingegner Frederick Taylor. Anche allora non mancavano figure collocate nella c.d. zona grigia, per quanto ridotta. Anche allora la dottrina si affaticava sullaendiadi “*alle dipendenze e sotto la direzione*”, cercando di distillarne il significato più intimo e profondo senza mai giungere però a risultati definitivi.

Non credo quindi che la progressiva evaporazione di una disposizione dal significato così ineffabile sarà capace di produrre conseguenze di particolare segno.

In sintesi, quindi, tutto ciò per dire cosa?

Credo – ma si è facili profeti – che si arriverà verso il superamento degli steccati che ci portiamo dietro da anni muovendo da una contrapposizione figlia del passato – tema sul quale Chiara Lazzari ha scritto contributi importanti – in ragione di quella idea di circolarità che evoca appunto questo tipo di concetto.

Sono invece un po’ perplesso – e qui chiudo il mio breve intervento – sul ruolo che potrà avere nella gestione della materia il sindacato. Mi permetto di fare questo *assist* all’amico Iacopo Senatori, che curerà la tavola rotonda: i dubbi che ho – sia chiaro – non riguardano la capacità di gestire il tema – benché l’estensione obbiettiva del concetto di ambiente oltre il suo tradizionale perimetro lavoristico imponga il possesso di competenze non banali, lontane dall’ordinario bagaglio specialistico del funzionario sindacale – quanto invece la legittimazione a farsi sensibile interprete di interessi *altri* rispetto a quelli coinvolti nella gestione dei luoghi di lavoro.

A ciò si aggiungono poi i consueti e mai superati dubbi sul ruolo del sindacato o, se si preferisce, sulla sua *mission*: penso semplicemente che gli attori collettivi debbano fare altro.

Insomma, io credo – scuserete la conclusione un po’ di retroguardia e veterolavorista – che l’azione sindacale sia da sempre orientata alla difesa ed alla protezione dei lavoratori – nella loro dimensione tanto collettiva quanto individuale – all’interno del perenne conflitto riguardante la contrapposizione degli interessi innervati sul rapporto di lavoro.

Questa è la sua funzione. E sarebbe francamente ingeneroso – fors’anche poco responsabile – da parte del legislatore investire il sindacato di altri compiti, come quello di contrattare con il datore di lavoro concessioni o impegni sul piano della tutela dell’ambiente inteso nella sua dimensione estesa.

Peraltro – v’è di più – il sindacato è naturalmente portato a contrattare; ma questa è materia che intercetta posizioni non negoziabili per definizione in quanto afferenti a diritti assoluti che – spero Roberto Pinardi non mi smentisca – sono incompressibili.

Si parlava poco fa di diritti tiranni. Io francamente la penso in modo un po’ diverso: la penso come le sentenze più recenti, quelle che citavano Paolo Pascucci e Roberto Pinardi poco fa. La tutela della salute si pone come principio fondamentale ed essenziale e rispetto a questo gli altri “cedono”.

E allora la domanda è: quale ruolo è realmente in grado di giocare in questa partita ideale il sindacato, che ha un DNA negoziale?

Suonerebbe certo come fuor d’opera ricordare le clausole di monetizzazione dei rischi del secolo scorso, però non si può dimenticare che il sindacato non ha sempre dato splendida prova di sé quando si è trovato coinvolto nella gestione della sicurezza; materia che non a caso non ha di regola grande spazio all’interno dei contratti collettivi.

Il sindacato – lo dico in termini ancor più chiari – non nasce per imporre il rispetto dei principi ordinamentali che hanno natura non contrattabile e poco si prestano ad essere trattati in un tavolo negoziale nel quale si discuta del rinnovo del contratto collettivo scaduto e degli aumenti retributivi da strappare. Peraltro, non occorre essere esperti di relazioni industriali per sapere che le dinamiche sottese a questi processi suggeriscono proprio di evitare contaminazioni tra ambiti così profondamente diversi perché pericolosissime: il rischio – non sempre scongiurabile – è quello che il tema ambientale in senso lato possa diventare “moneta di scambio” rispetto a concessioni ottenute altrove.

Tutto ciò – ovviamente – non vuol dire che il sindacato debba rimanere sordo rispetto a questi temi; credo invece che altri se ne debbano occupare ed abbiano competenze, legittimazione e poteri per poterlo fare.

Vi ringrazio per l’attenzione.